

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero: 47 - data 09 ottobre 2019

IL RUP

Considerato che nell'ambito della esecuzione dei lavori affidati alla Romeo Puri Impianti è emersa la necessità di acquistare materiale originariamente non previsto in sede di progettazione;

Visto l'art. 106, comma 1 lett. b) del D.lgs 50 del 2016, a mente del quale *“Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. **I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento** nei casi seguenti: [...] b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi”*;

Richiamato l'art. 7 del contratto stipulato in data 2 maggio 2019, a mente del quale *“Nessuna variazione o addizione al progetto potrà essere introdotta dall'Impresa se non sia stata disposta per iscritto dalla Direzione Lavori e preventivamente approvata dalla Committente nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati dall'art. 106 del D.lgs 50 del 2016. Gli eventuali ordini di servizio qualora comportino una spesa eccedente i limiti della somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, non dovranno essere eseguiti dall'Impresa e non daranno comunque diritto a crediti verso la Committente se non in seguito all'approvazione da parte del Responsabile del Procedimento e, laddove la maggiore spesa ecceda la competenza di quest'ultimo, in seguito alla superiore approvazione della Direzione della Committente. Le varianti apportate dall'Impresa in violazione di quanto sopra non daranno diritto di chiedere ed ottenere compensi non previsti dal presente contratto o comunque aggiuntivi, ai quali espressamente e per quanto occorrer possa fin d'ora l'Impresa rinuncia.*

*L'attuazione delle varianti o modifiche, in osservanza delle norme di legge e del precedente comma, non darà diritto all'Impresa di chiedere ed ottenere compensi non previsti dal presente contratto o comunque aggiuntivi, ma darà diritto al solo pagamento delle opere eseguite in variante, che verranno contabilizzate e pagate come indicato al successivo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, con esclusione di qualsiasi altra pretesa e/o compenso a qualsiasi titolo, cui l'Impresa fin d'ora rinuncia.*

Qualora le variazioni diano luogo anche a lavori in diminuzione rispetto a quelli previsti in progetto, dal corrispettivo spettante all'Impresa per le opere eseguite in variante sarà detratto il corrispettivo dei lavori non eseguiti.

L'Impresa non avrà comunque diritto - in relazione alle opere che non dovrà realizzare - a qualsivoglia indennità e/o compenso per utile di impresa o spese generali o per altro titolo, cui comunque fin d'ora rinuncia”;

Visto il preventivo rimesso dall’Impresa in data 4 ottobre 2019 per un totale di € 1.874,30 (**doc. a**);

Vista la perizia (**doc. b**) del Direttore Lavori Arch. Alice Poggesi del 8/10/19, con la quale viene disposta la modifica del contratto, a motivo del fatto che la fornitura, con relativa posa in opera, dei materiali indicati dall’Impresa appare necessaria per la corretta esecuzione dei lavori;

Considerato che il cambiamento del contraente originario, limitatamente alla fornitura e, soprattutto, alla posa in opera del materiale, potrebbe provocare conflitti interni al cantiere, tra l’impresa che attualmente sta eseguendo i lavori ed il nuovo operatore economico, suscettibili di determinare un allungamento del termine di fine lavori;

Considerato che la modifica contrattuale inciderebbe in aumento sul prezzo in misura inferiore al 50 % del valore del contratto iniziale, pari ad € 35.063,67 oltre IVA e che, pertanto, sarebbe rispettato quanto previsto dall’art. 106, comma 7 del D.lgs 50 del 2016, secondo il quale “ *Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice*”;

DETERMINA

di autorizzare la modifica in aumento del contratto di appalto disposta dalla Direzione Lavori con perizia del 8/10/19 nella misura di € 1.874,30, per la fornitura e posa in opera dei materiali indicati nella suddetta perizia e precisa che, come previsto dall’art. 7 del contratto, tale variazione darà diritto all’Impresa al solo pagamento delle opere eseguite in variante, con esclusione di qualsiasi altra pretesa e/o compenso a qualsiasi titolo;

di trasmettere il presente provvedimento all’Impresa che lo restituisce firmato digitalmente per accettazione;

di provvedere alla comunicazione di cui all’art. 106, comma 8 all’ANAC per il tramite della piattaforma SITAT SA messa a disposizione dall’Osservatorio regionale dei contratti pubblici;

di provvedere alla pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione trasparente;

IL DIRETTORE e RUP
Dott.ssa Alessandra Rosa

ALLEGATI:

- a) preventivo;
- b) perizia del Direttore Lavori.

